





Legge Delega n. 227/2021 e decreti attuativi

Avv. Corinne Ceraolo Spurio

Componente del Centro Studi Giuridici e Sociali di Anffas Nazionale

ASSEMBLEA NAZIONALE ANFFAS 2024
PERUGIA - 22 E 23 GIUGNO





I Decreti attuativi

Decreto Legislativo 13 dicembre 2023, n. 222

«Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità»

Decreto Legislativo 5 febbraio 2024, n. 20

«Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità»

Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62

«Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato».



D.lgs. n. 222/23: servizi pubblici, inclusione ed accessibilità

Il D. Lgs. n. 222/2023, recante
«*Disposizioni in materia di
riqualificazione dei servizi pubblici
per l'inclusione e l'accessibilità*» è
entrato in vigore il **13 gennaio 2024**.

Finalità:

Garantire l'**accessibilità** alle
pubbliche amministrazioni da parte
delle persone con disabilità e
**l'uniformità della tutela dei
lavoratori con disabilità presso le
pubbliche amministrazioni** sul
territorio nazionale al fine della loro
piena inclusione.

Definizione di accessibilità

Ai fini del decreto in esame per accessibilità deve intendersi:

l'accesso e la fruibilità, su base di eguaglianza con gli altri dell'**ambiente fisico, dei servizi pubblici**, compresi i servizi elettronici e di emergenza, dell'**informazione e della comunicazione**, ivi inclusi i sistemi informatici e le tecnologie di informazione in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili, anche mediante l'adozione di misure specifiche per le varie disabilità ovvero di meccanismi di assistenza o predisposizione di accomodamenti ragionevoli.



Quindi, viene sancita una definizione perfettamente in linea con quanto sancito dall'art. 9 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ossia un concetto di accessibilità che riguarda **tutti i contesti e tutti gli ambienti di vita:**

l'accesso all'ambiente fisico, sensoriale, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i connessi sistemi e le tecnologie, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico.

Piano integrato di attività e organizzazione

L'art. 3 del Decreto in esame modifica, integrandolo, l'art. 6 del DL n. 80/2021, che disciplina il **Piano integrato di attività ed organizzazione**.

Si tratta di un Piano che:

- le pubbliche amministrazioni, ad esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, con più di cinquanta dipendenti, devono adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno;
- è volto ad assicurare la **qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso**;
- ha durata triennale, ma viene aggiornato annualmente;
- definisce tutta una serie di elementi, tra cui, ad esempio, gli obiettivi programmatici e strategici della performance, la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, **le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità**, ecc.

Piano integrato di attività e organizzazione

Il Decreto n. 222/23 in esame stabilisce che le pubbliche amministrazioni, nell'ambito del personale in servizio, individuano **un dirigente amministrativo ovvero un altro dipendente ad esso equiparato:**

- **che abbia esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità** anche comprovata da specifica formazione;
- **che definisce specificatamente le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità, proponendo la relativa definizione degli obiettivi programmatici e strategici della performance (di cui al comma 2, lettera a), e della relativa strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e degli obiettivi formativi annuali e pluriennali (di cui al comma 2, lettera b).**

Tali funzioni possono essere assolte anche dal responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro (di cui all'articolo 39-ter, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001), ove dotato di qualifica dirigenziale.

N.B.: proprio con riferimento alla formazione di tale parte di Piano, nel nuovo decreto, si specifica che alla stessa partecipano **le associazioni rappresentative delle persone con disabilità iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)**, nei modi definiti dall'Organismo indipendente di valutazione, sentito il dirigente così come sopra definito, **secondo criteri di maggiore rappresentatività nazionale o territoriale e sulla base di specifiche competenze ed esperienze per materia.**

Inclusione sociale e accesso delle persone con disabilità tra gli obiettivi di produttività nella PA

Il decreto in esame interviene nell'ambito della **misurazione, valutazione e trasparenza della performance** (D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150).

In particolare, si stabilisce che, **nel valutare la performance individuale ed organizzativa nelle pubbliche amministrazioni si tiene conto del raggiungimento o meno degli obiettivi per l'effettiva inclusione sociale e la possibilità di accesso alle persone con disabilità**. E ciò, rileva anche ai fini dell'erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla performance, ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, conferimento degli incarichi dirigenziali, nonché, nel caso di valutazione negativa, ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell'irrogazione del licenziamento disciplinare.

Si modifica, poi, anche l'art. 5 del medesimo decreto, in materia di obiettivi ed indicatori, stabilendo che *“Gli obiettivi, anche nell'ottica di una corretta allocazione delle risorse, assicurano l'effettiva inclusione sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità”*.

Infine, si incide sull'art. 9, comma 1, che disciplina la misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità, stabilendo che la stessa, oltre gli altri casi già previsti, debba essere collegata *“agli indicatori di performance relativi al raggiungimento degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica della piena accessibilità delle amministrazioni, da parte delle persone con disabilità”*.

N.B: Le associazioni rappresentative delle persone con disabilità iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) **possono presentare osservazioni**, nei modi definiti dall'Organismo indipendente di valutazione, **relativamente ai profili che riguardano le possibilità di accesso e l'inclusione sociale delle persone con disabilità, al Piano della performance e alla Relazione annuale sulla performance** (di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150).

Responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro

L'art. 6, intervenendo sull'art. 39-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha modificato la disciplina del **responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro**.


Più nello specifico:

- si rende **obbligatoria la nomina** del responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro in tutte le pubbliche amministrazioni, a prescindere dal numero di dipendenti (prima era previsto solo per le PP.AA. con più di 200 dipendenti);
- quanto ai criteri di individuazione, si stabilisce che tale figura è individuata tra i dirigenti di ruolo ovvero tra gli altri dipendenti ed è scelto prioritariamente tra coloro i quali abbiano **esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità anche comprovata da specifica formazione**.



Carta dei servizi

Le pubbliche amministrazioni che erogano servizi e i concessionari di pubblici servizi sono tenuti ad indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato relativamente alla effettiva accessibilità delle prestazioni per le persone con disabilità, evidenziando quanto previsto dalla normativa vigente nello specifico settore di riferimento, indicando chiaramente ed in maniera accessibile per le varie disabilità i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura e le modalità con cui esigerli, anche attraverso gli organi o le autorità di controllo preposte.



Azione collettiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni

Il decreto in esame estende i casi in cui è possibile esperire l'azione collettiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Ci si riferisce alla **c.d. *class action amministrativa*** (D.lgs. n. 198 del 2009), ossia un mezzo di tutela giurisdizionale attivabile innanzi al giudice amministrativo, **da parte dei titolari di interessi giuridicamente rilevanti e omogenei per una pluralità di utenti e consumatori (sia singoli titolari degli interessi lesi, nonché le associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati)** nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che si discostano dagli standard qualitativi ed economici fissati, o che violano le norme preposte al loro operato.

N.B.: l'esercizio della *class action* amministrativa è finalizzato esclusivamente al ripristino del corretto svolgimento della funzione o alla corretta erogazione del servizio. In ogni caso, è escluso il risarcimento del danno, che potrà quindi ottenersi soltanto attraverso l'esercizio dei rimedi ordinari.

Il Decreto n. 222/23 in esame, estende tale normativa, oltre ai casi già in essa previsti (es. violazione di termini o degli obblighi contenuti nelle carte di servizi, ecc.) anche alla **“*mancata attuazione o violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e l'accessibilità delle persone con disabilità contenuti nelle carte dei servizi oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia*”**.



D. Lgs. n. 20/24: il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

Nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2024, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 5 febbraio 2024, n. 20

Detto Decreto istituisce, a **decorrere dal 1° gennaio 2025**, l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione di quanto previsto dalla Legge Delega in materia di disabilità.



D. Lgs. n. 20/24: il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

Il Garante:

costituisce
un'articolazione del sistema nazionale per la promozione e la protezione dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e per il monitoraggio della applicazione della stessa

esercita le proprie funzioni **senza vincoli di subordinazione gerarchica, nonché con autonomia organizzativa e indipendenza amministrativa**

opera in collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e, nella ipotesi di persone con disabilità che sono private della libertà personale, anche con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, ferme restando le rispettive competenze

Composizione e requisiti

Il Garante è un organo collegiale, composto da **tre** membri:

- il presidente;
- due componenti.

Il presidente e i componenti del collegio:

- sono scelti tra persone di **notoria indipendenza** e di **specifiche e comprovate professionalità, competenze o esperienze nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani e in materia di contrasto delle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità**;
- sono nominati con determinazione adottata d'intesa **dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e non possono essere rimossi o destituiti per motivi connessi allo svolgimento dei loro compiti**. Essi, inoltre, esercitano le funzioni **senza vincolo di mandato**;
- durano in carica **quattro anni** e il loro mandato è **rinnovabile una sola volta**.

È, inoltre, prevista l'istituzione **dell'Ufficio del Garante, posto alle dipendenze del Garante e di cui lo stesso si avvale per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali**.

Funzioni e prerogative del Garante

Il Garante esercita le seguenti funzioni:

- a) **vigila sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi** stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dagli altri trattati internazionali dei quali l'Italia è parte in materia di protezione dei diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti nella medesima materia;
- b) **contrasta i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie** in ragione della condizione di disabilità e **del rifiuto dell'accomodamento ragionevole** proposto dal Garante stesso, ai sensi del successivo art. 5, comma 2;
- c) **promuove l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali** delle persone con disabilità, in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione;
- d) **riceve le segnalazioni** presentate da persone con disabilità, dai loro familiari, da chi le rappresenta, dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilità (L. 67/06) da singoli cittadini, da pubbliche amministrazioni, nonché dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità. Quanto alle procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni, le stesse vengono stabilite dal Garante;

Funzioni e prerogative del Garante

- e) **svolge verifiche**, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni **discriminatori**;
- f) **richiede alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza**;
- g) **formula raccomandazioni e pareri** inerenti alle segnalazioni raccolte alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati;
- h) **promuove la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità**, attraverso campagne di sensibilizzazione, comunicazione e progetti, iniziative ed azioni positive;
- i) **promuove**, nell'ambito delle rispettive competenze, **rapporti di collaborazione con i garanti e gli altri organismi pubblici comunque denominati a cui sono attribuite, a livello regionale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti delle persone con disabilità**;

Funzioni e prerogative del Garante

- l) **assicura la consultazione con le organizzazioni e con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità** sui temi affrontati e sulle campagne ed azioni di comunicazione e di sensibilizzazione;
- m) trasmette entro il 30 settembre di ogni anno, una **relazione sull'attività svolta** alle Camere nonché al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di disabilità;
- n) **visita, con accesso illimitato ai luoghi**, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato, **le strutture che erogano servizi pubblici essenziali**. Nel corso delle visite, il Garante può avere colloqui riservati, senza testimoni, con le persone con disabilità e con qualunque altra persona possa fornire informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo; inoltre, si precisa che l'autorizzazione non occorre neanche per coloro che accompagnano il Garante per ragioni del loro ufficio, in quanto esperti oppure in qualità di consulenti a titolo gratuito;

Funzioni e prerogative del Garante

- o) effettua le visite agli istituti penitenziari;**
- p) agisce e resiste in giudizio a difesa delle proprie prerogative;**
- q) definisce e diffonde codici e raccolte delle buone pratiche in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità nonché di modelli di accomodamento ragionevole;**
- r) collabora con gli organismi indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.**

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Garante assicura la **consultazione, con cadenza almeno semestrale, con le federazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e assicura, altresì, forme di concertazione in relazione alle specifiche attività di promozione dell'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali (lett. c) e di promozione della cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità (lett. h).**

Pareri del Garante

Si prevede che il Garante:

- **valuta** le segnalazioni ricevute, in forza dell'art. 4, comma 1, lettera d), sopra esaminato;
- **verifica** l'esistenza di discriminazioni comportanti lesioni di diritti soggettivi o di interessi legittimi negli ambiti di competenza, secondo le modalità stabilite dal proprio regolamento;
- **procede all'audizione** dei soggetti destinatari delle proposte nel rispetto del principio di leale collaborazione;
- ad eccezione dei casi di urgenza, **esprime**, con delibera collegiale, **pareri motivati**.

Pareri del Garante

In particolare, quanto a detti pareri, si prevedono alcune specifiche.

- a) Nel caso in cui **un'amministrazione o un concessionario di pubblico servizio adotti un provvedimento o un atto amministrativo generale** in relazione al quale la parte lamenta una **violazione dei diritti della persona con disabilità, una discriminazione o lesione di interessi legittimi**, il Garante emette un parere motivato nel quale indica gli **specifici profili delle violazioni riscontrate nonché una proposta di accomodamento ragionevole**, come definito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e dalla disciplina nazionale, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza.

Pareri del Garante

b) Quando le verifiche compiute dal Garante hanno ad oggetto il **mancato adeguamento a quanto previsto dai piani per l'eliminazione di barriere architettoniche** dagli edifici pubblici e aperti al pubblico e da quelli privati che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, **nonché l'eliminazione delle barriere sensoriali e di ogni altra barriera che impedisce alle persone con disabilità di potervi accedere in condizione di pari opportunità con gli altri cittadini o ne limiti la loro fruizione in modo significativo**, il Garante può proporre all'amministrazione competente un **cronoprogramma** per rimuovere le barriere e vigilare sugli stati di avanzamento.

Pareri del Garante

c) Nei casi di **urgenza** dovuta al rischio di un **danno grave e irreparabile per i diritti delle persone con disabilità**, ove non sia stata promossa azione giudiziaria, il Garante può, anche d'ufficio, a seguito di un sommario esame circa la sussistenza di una grave violazione del principio di non discriminazione in danno di una o più persone con disabilità, proporre **l'adozione di misure provvisorie**. In tali casi, la proposta è trasmessa senza indugio alle pubbliche amministrazioni procedenti.

Infine, si specifica che le proposte di accomodamento ragionevole, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, **possono essere rese conoscibili sul sito del Garante o con ogni altro opportuno mezzo di pubblicità al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche in materia.**

Azione del Garante avverso il silenzio e declaratoria di nullità

Il Garante può agire in giudizio a fronte del silenzio serbato dalla Pubblica Amministrazione nonché esperire l'azione volta a far dichiarare la nullità di un provvedimento.

Il Garante stesso, infatti, **trascorsi novanta giorni dai propri pareri motivati** e constatata l'inerzia da parte delle amministrazioni e concessionari di pubblici servizi, può proporre azione avverso il silenzio, ai sensi dell'art. 31, commi 1, 2 e 3 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Inoltre, **entro centottanta giorni dall'adozione del provvedimento da parte delle amministrazioni e concessionari di pubblici servizi**, sulla base delle proposte o del parere motivato, il Garante può, altresì, agire, per far dichiarare la nullità del provvedimento stesso, ai sensi dell'art. 31, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 104 del 2010.

Dei ricorsi è data **immediata notizia** sul sito istituzionale dell'amministrazione intimata.

Grazie per l'attenzione